



P R O C E S S O V E R B A L E
di deliberazione del
CONSIGLIO PROVINCIALE

Convocato dal Presidente con avviso inviato ai Consiglieri
in data 22.11.2010, protocollo 0122196.00
Seduta pubblica del giorno 29.11.2010 in prima convocazione.
Presiede il Presidente FULVIO PETTENA'

Delib.n. 00048

Prot. n. 0125625 2010

Oggetto 00072:
Regolamento concernente l' armamento dei membri
della polizia provinciale - sezione stradale cui
è conferita la qualifica di agenti di pubblica
sicurezza. Approvazione.

P/A (*)		P/A (*)	
01	BAGGIO DINA	19	PIZZINATO ITALO
01	BIAGI LORENZO	08	ROSSETTO MARLENE
02	BORDIGNON OSCAR	20	SALATIN REMO
03	BORTOLATO GRAZIANO	09	SARTORETTO SEBASTIANO
04	CASAGRANDE GIAN LUIGI	10	SCOLESE MARCO
05	DAL VECCHIO FRANCO	11	SCOTTA' GIANCARLO
02	DALL'AGATA STEFANO	21	SILVESTRI FIORENZO
03	DAVI' PIETRO GIORGIO	12	SILVESTRI ROBERTO
04	DE MARCO LUCA	13	SZUMSKI RICCARDO
05	DEMATTE' DONATA	14	TRENTIN OSCAR
06	DUS CLAUDIO	22	ZAVA MARIANO
06	FAVARO GIAN PIETRO	15	ZOCCARATO LUIGI
07	FAVARO MAURO		
08	FIGHERA MARCO		
09	FREZZA VANNI		
10	GIOVINE GIANFRANCO		
11	GRANELLO GIORGIO		
12	LOVISETTO MARCO		
13	MARCOLIN MARCO		
14	MAROSTICA SPERANZA		
15	MARSON GUIDO MARIO		
07	MESTRINER STEFANO		
16	MURARO LEONARDO		
17	PERIN ALVARO		
18	PETTENA' FULVIO		

Partecipa il Segretario Generale LUIGI DE MARTIN

Svolgono le funzioni di scrutatori i Signori consiglieri:
MARCO LOVISETTO
GUIDO MARIO MARSON
MAURO FAVARO

* Nota bene: "P" = presente "A" = assente



Premesso che:

- l'art. 51 del Regolamento di Organizzazione del Servizio di Polizia Provinciale - Sezione Stradale, approvato con delibera di Giunta Provinciale n. 83/28009/2009 del 9.03.2009, prevede l'assegnazione dell'armamento alla medesima;
- i membri della Polizia Provinciale - Sezione Stradale, durante lo svolgimento del servizio, nell'ambito del territorio di appartenenza, e nei limiti delle proprie attribuzioni, svolgono le funzioni di agenti e/o Ufficiali di Polizia Giudiziaria (art. 57, comma 3 del C.P.P. e art. 5, comma 1 lett. a, della L. 65/86), di Polizia Stradale (art. 12, comma 1 lett. D-bis, del codice della strada), nonché di Pubblica Sicurezza (art. 27, L. n. 157/92 e art. 5, comma 1 lett. C, della L. 65/86);
- quest'ultima qualifica è conferita con provvedimento prefettizio e che gli agenti della Polizia Provinciale - Sezione Stradale, dipendenti della Provincia di Treviso, attualmente rivestono tutti la qualifica di agente di P.S.;
- in questo contesto è emersa con sempre maggior rilevanza ed urgenza la necessità di incrementare le capacità professionali degli operatori che rivestono il ruolo di Agenti di P.S. in quanto chiamati a svolgere compiti fondamentali per la sicurezza dei cittadini ed il rispetto della legalità che vanno dalla prevenzione e controllo delle violazioni al C.d.S. alla collaborazione con l'autorità giudiziaria o di P.S. per il mantenimento dell'ordine pubblico;
- tali funzioni richiedono anche l'uso di appositi strumenti di difesa ai quali gli agenti di P.S. possono essere autorizzati solo previa deliberazione dell'organo competente dell'ente di appartenenza;

Visto l'art. 27 della Legge 157/92 che attribuisce "agli agenti dipendenti degli enti locali" le qualifiche di agenti di pubblica sicurezza, così rendendo applicabili le norme specifiche dettate al riguardo dal T.U. delle leggi di pubblica sicurezza 10 giugno 1931 n. 773 e dal Regolamento attuativo approvato con R.D. 6 maggio 1940 n. 635;

Visto l'art. 29 della Legge 157/92 il quale aggiunge che "gli agenti portano senza licenza le armi di cui sono dotati" nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza;

Visto l'art. 5, comma 5, della L. 65/86 che stabilisce: "gli addetti al servizio ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono, previa deliberazione di consiglio, portare senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio, anche fuori dal servizio stesso purché nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza;

Visto il Decreto del Ministero dell'Interno 4/3/1987 n. 147 con cui è stato approvato il Regolamento concernente l'armamento degli agenti dipendenti degli enti locali ai quali è conferita la qualità di agenti di pubblica sicurezza;

Considerata la necessità, che gli agenti siano dotati di una pistola di ordinanza, per poter effettuare con più sicurezza i numerosi servizi su strada, in ambito extraurbano, anche notturni e in luoghi isolati, che i compiti istituzionali impongono;

Ricordato che anche i membri della Vigilanza Ittico-Venatoria sono dotati di armi corte;

Considerata l'opportunità di assegnare agli Agenti della Polizia Provinciale - Sezione Stradale, le armi in via continuativa, analogamente a quanto avviene per i colleghi della Vigilanza Ittico Venatoria;



Preso atto che con l'assegnazione in via continuativa non è necessaria l'istituzione dell'armeria nel caso in cui si tratti di custodire armi in numero non superiore a quindici e munizioni non superiori a duemila cartucce e che in tal caso le armi e munizioni potranno essere custodite in appositi armadi con le modalità di cui all'art. 14 del predetto D.M.;

Rilevato che, a tal riguardo, l'istituzione di una vera e propria armeria risulterebbe alquanto difficoltosa poiché si dovrebbe infatti garantire col personale a disposizione, i controlli, sorveglianza, custodia e conservazione dei locali e di quanto in essi contenuto oltre a dover nominare un responsabile dell'armeria e garantire controlli diurni e notturni;

Ritenuto indispensabile che gli agenti, una volta dotati di pistola d'ordinanza, mantengano l'addestramento, partecipando alle esercitazioni di tiro, presso poligoni abilitati, nel quadro delle iniziative di formazione ed aggiornamento del personale, in ottemperanza a quanto stabilito dal suddetto D.M. 145/1987;

Ritenuto inoltre di approvare lo specifico Regolamento, allegato alla presente, che disciplina compiutamente le modalità di utilizzo dell'armamento in questione;

Considerato che, come prescritto dall'art. 4 del Regolamento, si ritiene opportuna l'adozione, quale arma da difesa personale, una pistola semi-automatica, del tipo Beretta cal. 9x21, la stessa adottata dalla maggior parte delle altre Province, arma analoga a quella in uso dalla Polizia di Stato, dai Carabinieri, nonché dai colleghi della Vigilanza Ittico-Venatoria;

Dato atto di demandare ad apposito e successivo provvedimento dirigenziale l'acquisto delle armi suddette;

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

Udita la relazione della Giunta;

Dato atto che il presente provvedimento è di competenza del Consiglio Provinciale ai sensi dell'art. 42, comma 2°, lett. a), del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Visto il parere favorevole espresso dalla 1^a Commissione Consiliare permanente nella seduta del 24 novembre 2010;

Vista la delibera di Consiglio Provinciale n. 34/129274/2009 del 21.12.2009 avente ad oggetto "Bilancio di previsione per l'esercizio 2010, bilancio pluriennale 2010/2012 e relazione previsionale e programmatica e altri allegati al bilancio";

Visto il parere di regolarità tecnica espresso dal responsabile del Servizio interessato ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267;

Dato atto che il parere in ordine alla regolarità contabile e all'impegno di spesa non è richiesto in quanto l'atto non comporta aumento o diminuzione di entrata, prenotazione o impegno di spesa, non concerne gestione del patrimonio;

Dato atto che il Segretario Generale ritiene che il provvedimento rientri in una attività amministrativa conforme alla legge, allo Statuto e ai Regolamenti;

Ritenuto, stante l'urgenza, di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto legislativo 18.08.2000 n. 267 al fine di procedere in tempi celeri all'acquisto delle armi in questione;

Con voti favorevoli 20, contrari nessuno, astenuti 2 (Silvestri F., Bortolato), resi in forma palese con sistema elettronico ed accertati con



l'assistenza degli scrutatori presenti,

D E L I B E R A

- 1) di prendere atto di quanto in narrativa esposto e quivi richiamarlo a far parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
- 2) di approvare il Regolamento, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale (allegato A) che disciplina le modalità di utilizzo delle armi da parte degli Agenti ed Ufficiali della Polizia Provinciale - Sezione Stradale in possesso della qualifica di P.S.;
- 3) di demandare a successivo provvedimento dirigenziale l'acquisto delle armi suddette.

Il presente provvedimento, stante l'urgenza, con separata votazione, viene dichiarato immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n. 267, con voti favorevoli 20, contrari nessuno, astenuti 2 (Silvestri F., Bortolato) resi in forma palese con sistema elettronico ed accertati con l'assistenza degli scrutatori presenti.

IL PRESIDENTE

FULVIO PETTENA'

IL SEGRETARIO

LUIGI DE MARTIN

La presente deliberazione è stata pubblicata all'albo pretorio, ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi, con inizio dal giorno 09/12/2010

IL SEGRETARIO GENERALE

L. De Martin

DELIBERA ESECUTIVA A TERMINI DI LEGGE, 20/12/2010.

per IL RESPONSABILE DELL' ARCHIVIO

firmato
Gianna Di Tos



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Doc: D00156

Oggetto: Regolamento concernente l' armamento dei membri della polizia provinciale - sezione stradale cui è conferita la qualifica di agenti di pubblica sicurezza. Approvazione.

Settore: D Direzione Generale
Servizio: VI Vigilanza Provinciale
Unità Operativa: 0066 Vigilanza
Ufficio: VIGS Vigilanza Stradale
C.d.R.: 0037 Vigilanza Provinciale

PARERE TECNICO (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- NON RICHIESTO in quanto atto di mero indirizzo
- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
- NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica
- PARERE CONTABILE** NON RICHIESTO in quanto:
 - non comporta aumento o diminuzione di entrata
 - non comporta prenotazione/impegno di spesa
 - non concerne gestione del patrimonio

Allegati SI data 18 novembre 2010 IL FUNZIONARIO RESPONSABILE
C. RAPICAVOLI

=====

SETTORE PROGRAMMAZIONE E GESTIONE RISORSE ECONOMICHE E FINANZIARIE
PARERE CONTABILE (art. 49 D.Lgs. 18.08.2000 n. 267)

- FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa
- NON FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile ed all'impegno di spesa per i seguenti motivi

Accertamento/Impegno PRENOTATO (giuridicamente non perfezionato)
N° _____ ASSUNTO (giuridicamente perfezionato)

data _____ IL FUNZIONARIO RESPONSABILE

REGOLAMENTO SPECIALE

(ATTUAZIONE D.M. n. 145 del 4 MARZO 1987)

"NORME CONCERNENTI L'ARMAMENTO DEGLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA PROVINCIALE - SEZIONE STRADALE"

INDICE

Art. 1 - Generalità	pag. 2
Art. 2 - Numero armi in dotazione	pag. 2
Art. 3 - Tipo di armi in dotazione	pag. 2
Art. 4 - Assegnazione dell'arma	pag. 2
Art. 5 - Modalità di porto dell'arma	pag. 3
Art. 6 - Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto	pag. 3
Art. 7 - Porto dell'arma	pag. 3
Art. 8 - Approvvigionamento delle armi	pag. 3
Art. 9 - Custodia dell'arma	pag. 3
Art. 10 - Doveri dell'assegnatario	pag. 3
Art. 11 - Conservazione delle armi	pag. 4
Art. 12 - Addestramento	pag. 4

Art. 1

Generalità

Gli appartenenti alla Polizia Locale, ai quali è conferita la qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, sono dotati dell'arma di ordinanza in conformità con quanto previsto dall'art. 4 del D.M. n. 145 del 4 marzo 1987. In occasione di cerimonie il personale in servizio di picchetto sarà dotato di sciabole d'ordinanza.

Art. 2

Numero armi in dotazione

Il Presidente con proprio provvedimento fissa il numero complessivo delle armi in dotazione al Servizio di Polizia Provinciale - Sezione Stradale.

Tale numero equivale al numero degli addetti, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, maggiorato, quale dotazione di riserva, del 5% degli stessi, con almeno il minimo di un'arma.

Analogamente verrà fissata la dotazione della sciabola per i soli servizi di guardia d'onore in occasione di feste o funzioni pubbliche, fissandone il numero in ragione agli addetti ai servizi medesimi.

Tali provvedimenti ed ogni eventuale modifica al numero complessivo delle armi in dotazione, sono comunicati al Prefetto.

Art. 3

Tipo di armi in dotazione

L'arma in dotazione agli addetti di cui all'art. 1 è la pistola a rotazione o la pistola semiautomatica scelta tra i modelli iscritti nel Catalogo Nazionale delle armi comuni da sparo di cui all'art. 7 della Legge 18 aprile 1975 n. 110 e successive modificazioni.

Conformemente a quanto previsto dalla Legge Regionale n. 41 del 19.12.2003 e successive modifiche, gli addetti di cui all'art. 1 impegnati in particolari servizi, su disposizioni del Comandante, possono essere dotati di presidi tattici difensivi di limitato impatto visivo (bastoni estensibili) che dovranno essere portati in condizione di riposo assicurati rigidamente alla cintura.

Gli appartenenti alla Polizia Provinciale - Sezione Stradale possono essere dotati di strumenti difensivi di autosoccorso del tipo spray Oc. Capsicum, non classificato come arma comune. Il modello utilizzato deve essere preventivamente approvato dal Comandante. Tali strumentazioni dovranno possedere le caratteristiche previste dalla disciplina nazionale e regionale.

Art. 4

Assegnazione dell'arma

L'arma viene assegnata in via continuativa ai sensi dell'art. 6 del D.M. 4 marzo 1987, n. 145 e successive modificazioni.

Nel tesserino di identificazione dell'addetto, che è tenuto a portare sempre con sé, è fatta menzione dell'assegnazione dell'arma in via continuativa.

Il provvedimento di assegnazione è disposto annualmente dal Presidente ed è comunicato al Prefetto.

L'arma deve essere immediatamente restituita al Responsabile del Servizio:

- quando sia scaduto o revocato il provvedimento di assegnazione di cui al presente articolo;
- quando siano comunque venute a mancare le condizioni che ne determinano l'assegnazione;
- durante rilevanti periodi di congedo ordinario e straordinario;
- durante il periodo di aspettativa.
- quando viene meno la qualità di agente di pubblica sicurezza;
- all'atto di cessazione o sospensione del rapporto di servizio;
- tutte le volte in cui il versamento sia disposto con provvedimento motivato del Presidente.

Il Comandante può procedere al ritiro cautelare dell'arma in dotazione quando l'addetto non sia risultato idoneo alle prove di tiro e maneggio, ovvero siano accaduti fatti, comportamenti, o siano in atto situazioni tali da risultare ragionevole il ritiro stesso, a tutela della sicurezza dell'addetto o di altre persone.

Art. 5

Modalità di porto dell'arma

In servizio l'arma deve essere portata nella fondina esterna all'uniforme, con caricatore pieno innestato e senza colpo in canna, il cane armato e la sicura non inserita. Nei servizi in borghese l'arma non deve essere visibile.

Il personale del Servizio, in possesso della qualità di Agente di Pubblica Sicurezza, porta senza licenza l'arma assegnata quando in servizio o, nel caso di assegnazione continuativa della stessa, anche fuori servizio purché nell'ambito del territorio provinciale di competenza e nei casi previsti dalla Legge e dal presente Regolamento.

Per le modalità del porto dell'arma valgono comunque tutte le disposizioni vigenti in materia ed in particolare quelle contenute nel decreto del Ministero dell'Interno al quale ci si riferisce e nel Regolamento del Servizio.

Art. 6

Servizi esplicati fuori dall'ambito territoriale per soccorso o in supporto

I servizi esplicati fuori dell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza per soccorso in caso di calamità e disastri sono effettuati, di massima, senza armi. Tuttavia il Presidente della Provincia, d'intesa con il Comandante, può prevedere che i servizi vengano svolti da personale munito di arma nel rispetto degli eventuali piani o accordi fra le Amministrazioni interessate ai sensi dell'art. 4, della legge 7 marzo 1986, n.65.

Per detti servizi deve essere data comunicazione da parte del Presidente ai Prefetti competenti per territorio dei contingenti che effettuano servizio con armi fuori dal territorio dell'Ente di appartenenza.

Art. 7

Porto dell'arma

Agli addetti alla Polizia Locale cui l'arma è assegnata in via continuativa è consentito il porto dell'arma per raggiungere dal proprio domicilio il luogo di servizio e possono altresì raggiungere il poligono di tiro eventualmente posto fuori dal territorio di competenza purché muniti del prescritto tesserino di riconoscimento e previo comando all'effettuazione delle esercitazioni.

Art. 8

Approvvigionamento delle armi

Il Presidente garantisce l'approvvigionamento delle armi e munizioni. Qualora sussista un'eccedenza di armi e munizioni rispetto a quelle assegnate in via continuativa, si adottano i provvedimenti di cui al capo III del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e successive modificazioni.

Ogni assegnatario deve custodire l'arma con cura evitando il deposito in cassette o armadietti facilmente raggiungibili e deve svolgere ogni operazione di manutenzione e pulizia richiesta oltre ad osservare tutte le cautele necessarie nel maneggio della stessa. Dovrà inoltre osservare quanto specificato ai successivi artt. 10 e 11.

Nei locali destinati alla Polizia Locale, dovranno essere installate cassette blindate di sicurezza munite di doppia chiave da mettere a disposizione di ogni assegnatario di arma per il deposito temporaneo della stessa.

Art. 9

Custodia dell'arma

Le armi avute in dotazione non potranno in nessun caso essere prestate o cedute ad altri e dovranno essere custodite con la massima cautela a cura del possessore.

Nei casi di assenza dal servizio superiore a cinque (5) giorni, le armi dovranno essere restituite al Comandante o al Responsabile del Servizio.

E' vietato portare in servizio armi diverse da quelle avute in dotazione.

La perdita, anche se temporanea, della qualifica di Agente di Pubblica Sicurezza o nel caso il detentore sia collocato a riposo o trasferito ad altro diverso servizio, comporta l'obbligo, per l'interessato, di riconsegnare l'arma avuta in dotazione, al Comandante o al Responsabile del Servizio.

Art. 10

Doveri dell'assegnatario

Il personale del Servizio cui è stata assegnata l'arma deve:

- verificare al momento della consegna la corrispondenza dei dati identificativi dell'arma e le condizioni in cui l'arma e le munizioni sono assegnate;
- custodire diligentemente l'arma e curarne la manutenzione e la pulizia;

- segnalare immediatamente al Comandante ogni inconveniente relativo al funzionamento dell'arma stessa;
- applicare sempre ed ovunque le norme di sicurezza previste dal maneggio delle armi;
- mantenere l'addestramento ricevuto partecipando alle esercitazioni di tiro.

Ai fini del comma precedente, dovrà in particolare:

- astenersi da qualsiasi esibizione dell'arma;
- negli uffici, l'arma dovrà essere con la sicura inserita e priva della cartuccia nella camera di scoppio, ancorché con caricatore inserito;
- nell'abitazione, l'arma deve essere risposta in luogo sicuro e chiuso a chiave, comunque fuori dalla portata di tutti, in particolare dei minori;
- evitare di abbandonare l'arma all'interno dei veicoli , anche se chiusi a chiave;
- ispirarsi costantemente a criteri di prudenza;
- segnalare immediatamente qualsiasi difetto di funzionamento rilevato durante le esercitazioni di tiro;
- osservare scrupolosamente le prescrizioni che regolano le esercitazioni.

Art. 11

Conservazione delle armi

Le armi sono conservate, prive di fondina e di munizioni, in appositi armadi e/o casseforti metallici corazzati, chiusi a chiave con serratura di sicurezza.

Le munizioni sono conservate in armadi e/o casseforti distinti da quelle delle armi, ma di uguali caratteristiche.

Gli armadi e le casseforti sono sistemati nei locali, interni agli edifici provinciali, utilizzati dal Servizio di polizia provinciale.

Il Comandante individua i responsabili dei Nuclei a cui affidare le chiavi di accesso agli armadi e alle casseforti, in cui sono custodite le armi e munizioni.

Copia di riserva di tutte le chiavi, chiusa in busta sigillata e controfirmata dal Comandante, è conservata a cura dello stesso, in cassaforte o armadio corazzato.

Art. 12

Addestramento

Per l'addestramento al tiro vanno osservate le disposizioni contenute nel capo IV del D.M. 4 marzo 1987 n. 145 e successive modificazioni e della Legge 28 maggio 1981 n. 286 e successive modificazioni.

Il Comando potrà adottare uno specifico disciplinare inerente il maneggio, la manutenzione, la custodia dell'arma.

Gli addetti dovranno mantenere l'addestramento ricevuto partecipando obbligatoriamente alle esercitazioni di tiro programmate dal Comandante, che vengono stabilite nella misura minima di 6 (sei) ogni anno.